

CONVENZIONE

TRA

l'**Università degli Studi di Messina** con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, CAP 98122, C.F. 80004070837, P.IVA 00724160833, rappresentata dal Rettore Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30.8.1968 (di seguito Università)

E

la**FireGroup S.P.A.**, con sede legale in Milano, Via Feltre n. 75, P.I. 05472110963, rappresentata dal Presidente del C.d.A., Dott. Bommarito Sergio, nato a Messina il 4.8.1957 e domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito Società)

PREMESSO

- che l'Università, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3) *“organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale”*;
- che l'Università persegue, infatti, una *terza missione*(quale attività istituzionalizzata che affianca le missioni tradizionali di insegnamento e ricerca) e, quindi, opera per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza e della ricerca per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società;
- che uno dei compiti fondamentali dell'Università nel contesto della terza missione è la verifica e l'incentivazione delle relative attività, nonché il consolidamento e l'ampliamento delle forme di interazione con il territorio;
- che la valorizzazione della ricerca – intesa come insieme delle attività attraverso le quali la conoscenza prodotta con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza produttiva, suscettibile di applicazioni economiche e commerciali – si svolge attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione

con intermediari territoriali, e richiede una sistematica interazione con soggetti diversi;

- che, in particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'Università *“l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo”*;
- che la Società, azienda leader nel settore del credit management, da oltre un ventennio opera in tutto il territorio nazionale e all'estero con particolare riguardo alla gestione del risparmio e recupero del credito;
- che le parti, in considerazione di quanto sopra, hanno già instaurato una collaborazione mediante la stipula di un protocollo di intesa (volto essenzialmente alla promozione di iniziative di orientamento allo studio ed al lavoro) e la stipula di un accordo per l'organizzazione di un corso di alta specializzazione in *“Gestione e valorizzazione dei crediti deteriorati”*, con l'obiettivo di creare (al fine di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro) figure esperte nella gestione efficace dei crediti deteriorati, NPL (*non performing loans*), sempre più richieste dal mercato del lavoro;
- che tale collaborazione si è rivelata molto proficua e, pertanto, le parti intendono continuarla e rafforzarla mediante la condivisione di obiettivi comuni di ricerca e sperimentazione;
- che l'Università, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto *“offre in spirito di leale collaborazione, alle istituzioni pubbliche e private ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni al fine del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo occupazionale e sociale in genere della collettività”*;

* * *

**TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Finalità e Oggetto

Con la presente le parti stabiliscono una collaborazione volta alla promozione ed allo svolgimento di attività di formazione e di ricerca, sia teorica che empirica, sui temi della finanza, con particolare attenzione alla gestione del risparmio e al recupero del credito.

Art. 3

Attività di ricerca e attività didattiche

1. Le attività di ricerca che verranno promosse e svolte dalle parti saranno di due tipi e coordinate dal Comitato Tecnico Scientifico (di cui al successivo articolo):
 - a carattere scientifico con l'obiettivo di pubblicare i risultati delle ricerche su riviste di alto prestigio scientifico nazionale e internazionale;
 - a carattere divulgativo con l'obiettivo di produrre un report annuale su specifiche tematiche di particolare interesse per gli operatori del mondo bancario e finanziario nazionale e internazionale.
2. Le attività didattiche, tra cui la promozione e la gestione di Corsi altamente specializzanti, saranno di volta in volta determinate dal Comitato Tecnico Scientifico (di cui al successivo articolo) in modo da intercettare la domanda di formazione proveniente dal mercato di riferimento.
3. Per la promozione, lo sviluppo ed il coordinamento delle superiori attività, le parti individuano il costituendo Centro (Fire Centre for Financial and Legal Research – FiCeFiRe), la cui organizzazione amministrativa ed il cui funzionamento verranno disciplinati dalle disposizioni contenute nel relativo regolamento.

Art. 4

Comitato Tecnico Scientifico

1. Le parti stabiliscono che venga nominato un Comitato Tecnico Scientifico (CTS), presieduto da un professore universitario e composto da docenti universitari esperti in materia economica e giuridica (in numero di 5 unità) e da rappresentanti del management Fire (in numero di 2), al fine di coordinare, supervisionare e monitorare i risultati delle attività di ricerca poste in essere, di promuovere Corsi *post*-universitari altamente specializzanti, di fornire pareri in caso cui venga richiesto, di promuovere e proporre alle Autorità Accademiche l'attivazione di percorsi formativi, nonché di gestire il fondo di dotazione e ogni altro contributo e/o finanziamento erogato a beneficio del Centro.
2. Il CTS per i primi 4 anni risulta così composto: in rappresentanza dell'Università dai proff. Walter Distaso (area economica) che assume la carica di Presidente, Fabrizio Guerrera (area giuridica), Dario Latella (area giuridica), Dario Maimone Ansaldo Patti (area economica), Pietro Navarra (area economica). I rappresentanti della Società verranno successivamente individuati.
3. Ferma restando la composizione del CTS di cui al comma precedente, le parti concordano che, in caso di impedimento, di incompatibilità sopravvenuta e/o comunque, di qualsiasi causa ostativa di uno o più componenti al regolare espletamento della funzione all'interno del CTS, potranno provvedere alla sostituzione.

Art. 5

Impegni delle parti

1. L'Università si impegna a fornire il supporto logistico, amministrativo e le competenze scientifiche per lo svolgimento delle attività di formazione e di ricerca.
2. L'Università, anche attraverso i suoi Dipartimenti, potrà contribuire finanziariamente alle attività di FiCeFiRe.

3. Le attività di ricerca e di didattica si avvarranno della collaborazione di altri docenti strutturati presso l'Università, nonché presso altre istituzioni accademiche e centri di ricerca italiani e stranieri. Per quanto attiene al settore dell'economia, le collaborazioni internazionali che verranno attivate sin dalla costituzione del Centro saranno con le seguenti istituzioni: Imperial College (London, UK), King's College (London, UK), Queen Mary University (London, UK), Temple University (Philadelphia, US) e University of Pennsylvania (Philadelphia, US). Per quanto attiene al settore del diritto, le collaborazioni internazionali che verranno attivate sin dalla costituzione del Centro saranno, tra le altre possibili, con le seguenti istituzioni: University of Oxford (Oxford, UK), University of Cambridge (Cambridge, UK), University of London (Brunel College), Universidad CEU San Pablo (Madrid, Spagna) e Universität Hamburg (Amburgo, Germania).
4. La Società si impegna a fornire il database in suo possesso garantendo tutte le tutele previste dal rispetto della *privacy* al fine di favorire le attività di ricerca e un fondo di funzionamento annuale per i primi quattro anni per un importo che verrà successivamente determinato e che sarà in parte destinato alla copertura dei costi per l'organizzazione di una conferenza annuale su specifiche tematiche di particolare interesse per gli operatori del mondo bancario e finanziario, nazionale ed internazionale.
5. I prodotti delle attività di ricerca svolti da autori affiliati al Centro recheranno, oltre alle rispettive università di provenienza di ciascuno, anche l'affiliazione al FiCeFiRe. Oltre ai componenti del CTS, saranno affiliati al Centro anche coloro che svolgeranno in maniera assidua e continuativa attività di formazione e ricerca presso il FiCeFiRe.
6. La Società potrà contribuire alle attività formative e a ogni altra iniziativa culturale e/o di divulgazione promosse da FiCeFiRe attraverso l'impegno di esperti di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale nel settore di interesse per le attività di formazione e ricerca di FiCeFiRe.
7. In caso di promozione e gestione di Corsi altamente specializzanti, la Società potrà, inoltre, contribuire alla sostenibilità economico-finanziaria del Corso, alla

sua riuscita sul piano della formazione aziendale e dell'*internship*, nonché al successo dell'iniziativa sul piano della ricaduta occupazionale.

8. Le parti si impegnano altresì a reperire fonti di finanziamento da parte di istituzioni pubbliche e private per il sostegno delle attività di FiCeFiRe.

ART.6

Clausole di riservatezza

1. Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte e di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito di quanto previsto nella presente convenzione.
2. Le parti si impegnano a rispettare il D.Lgs. n. 163/2003 e s.m.i. nell'utilizzazione dei dati personali di cui entrano in possesso per l'espletamento delle loro attribuzioni e che saranno gestiti nell'ambito dei trattamenti automatici o manuali al solo fine di dare esecuzione alla presente convenzione, nell'ambito delle rispettive competenze previste.
3. Nel rispetto delle norme di sicurezza, le parti impronteranno i trattamenti dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Art. 7

Durata e Risoluzione

1. La presente convenzione ha la durata di quattro (4) anni dalla data di sottoscrizione, salvo il rinnovo con le stesse formalità e modalità previste per la sua sottoscrizione. Ciascuna delle parti potrà, comunque, recedere anticipatamente mediante preavviso da comunicarsi almeno sei mesi prima, mediante PEC.

Art. 8

Sottoscrizione e Registrazione

1. La presente convenzione verrà sottoscritta con firma digitale e trasmessa tramite PEC.
2. Essa sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986.
3. Le spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.

Art. 9

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, le parti si impegnano ad una definizione amichevole della stessa. In caso di contenzioso, è competente il Foro di Messina.

Per l'Università degli Studi

IL RETTORE

Per la Fire Group

IL PRESIDENTE